

Bruxelles, 17 aprile 2015
(OR. en)

8022/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0078 (NLE)**

UD 80

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	15 aprile 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 153 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA con riguardo all'adozione di una decisione che modifica la convenzione relativa a un regime comune di transito

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 153 final.

All.: COM(2015) 153 final



Bruxelles, 15.4.2015
COM(2015) 153 final

2015/0078 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato
congiunto UE-EFTA con riguardo all'adozione di una decisione che modifica la
convenzione relativa a un regime comune di transito**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

La convenzione relativa ad un regime comune di transito ("la convenzione") è stata conclusa il 20 maggio 1987 tra la Comunità europea e i paesi EFTA.

L'adesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia alla convenzione comporta la necessità di inserire nel testo della convenzione nuovi riferimenti linguistici relativi a tale paese. È altresì necessario modificare di conseguenza gli atti costitutivi della garanzia in cui sono citate le parti contraenti della convenzione.

Scopo della presente proposta è adottare la posizione comune dell'UE sul progetto di decisione n. 3/2015 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune che modifica la convenzione.

1.2. Contesto generale

La convenzione stabilisce misure intese ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha espresso formalmente il desiderio di aderire alla convenzione e ha soddisfatto i requisiti giuridici, strutturali e di tecnologia dell'informazione che rappresentano i presupposti essenziali per l'adesione.

Una volta che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia avrà soddisfatto tutti i suddetti requisiti, sarà stata invitata ad aderire alla convenzione e avrà depositato il proprio strumento di adesione, sarà necessario modificare la convenzione stessa inserendovi i nuovi riferimenti linguistici in lingua macedone e adeguando opportunamente gli atti costitutivi della garanzia. Tali modifiche devono essere introdotte e applicate a decorrere dal primo giorno in cui l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia inizia ad avvalersi del sistema comune di transito.

1.3. Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Non vi sono alcuna disposizioni vigenti nel settore della proposta.

1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

2.1. Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Le consultazioni e la successiva approvazione del progetto di decisione n. 3/2015 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune che modifica la convenzione sono state condotte con gli Stati membri nell'ambito del comitato del codice doganale - sezione posizione doganale e transito e con le parti contraenti della convenzione nell'ambito del gruppo di lavoro UE-EFTA sul transito comune.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Parere favorevole.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

2.2. Valutazione dell'impatto

L'adesione alla convenzione può iscriversi nell'ambito della strategia di preadesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia all'Unione europea. Essa condurrà a un allineamento all'*acquis* comunitario nel settore del transito. L'introduzione del regime comune di transito nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, quale alternativa al regime TIR, contribuirà ad agevolare il transito delle merci, ridurre i costi ed eventualmente aumentare gli scambi.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi delle misure proposte

L'adesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia comporta la necessità di inserire nella convenzione nuovi riferimenti linguistici relativi a tale paese per consentire l'applicazione del regime comune di transito tra le parti contraenti.

Il presente progetto di decisione è stato approvato dalla sezione "Posizione doganale e transito" del comitato del codice doganale e dal gruppo di lavoro UE-EFTA sul transito comune.

Si invita la Commissione ad approvare il presente progetto di decisione mediante procedura scritta, al fine di presentarlo al Consiglio per stabilire una posizione comune in vista dell'adozione definitiva da parte del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune.

3.2. Base giuridica

Articolo 15 della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.

3.3. Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea (politica commerciale comune) e non deve pertanto essere esaminata alla luce del principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

3.4. Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi illustrati di seguito.

La forma dell'azione proposta è l'unica possibile.

La forma dell'azione proposta non comporta alcun costo di finanziamento.

3.5. Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione.

Non vi sono altri strumenti idonei.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

Semplificazione

La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche nonché delle procedure amministrative che interessano i privati.

La proposta introduce un unico regime comune di transito per tutte le parti contraenti della convenzione.

Il regime comune di transito consente di autorizzare semplificazioni per i soggetti del settore privato.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA con riguardo all'adozione di una decisione che modifica la convenzione relativa a un regime comune di transito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 15 *bis* della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito¹ ("la convenzione"), un paese terzo può diventare parte contraente della convenzione previa decisione del comitato congiunto istituito dalla convenzione di invitare tale paese ad aderire alla convenzione.
- (2) L'articolo 15 della convenzione conferisce al comitato congiunto UE-EFTA la facoltà di raccomandare e di adottare, mediante decisione, modifiche della convenzione e delle relative appendici.
- (3) L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha formalmente espresso l'intenzione di aderire al regime comune di transito.
- (4) L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha soddisfatto i requisiti giuridici, strutturali e di tecnologia dell'informazione che rappresentano i presupposti essenziali per l'adesione; tale paese può quindi aderire alla convenzione una volta espletata la procedura formale di adesione.
- (5) L'allargamento del regime comune di transito comporterà la necessità di apportare alcune modifiche alla convenzione. Tali modifiche riguardano l'inserimento di nuovi riferimenti linguistici in lingua macedone e opportuni adeguamenti degli atti costitutivi della garanzia.
- (6) Le proposte di modifica sono state presentate e discusse nell'ambito del gruppo di lavoro UE-EFTA su un regime comune di transito e la semplificazione delle formalità negli scambi di merci, che ha approvato il testo in via preliminare.

¹ GUL 226 del 13.8.1987, pag. 2.

(7) La posizione dell'Unione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune è basata sul progetto di decisione allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato congiunto UE-EFTA possono concordare modifiche minori del progetto di decisione.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato congiunto UE-EFTA è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2015.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*